

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

per lo svolgimento coordinato delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici ai sensi del D.P.R. n. 74/2013 e della L.R. Marche n.19/2015

tra

IL COMUNE DI ASCOLI PICENO (in seguito denominato “Comune”), con sede in Ascoli Piceno (AP), Piazza Arringo n. 7 - C.F. 00229010442- nella persona del Sindaco Dott. Marco Fioravanti, autorizzato alla sottoscrizione con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 28/7/2022

e

L'AZIENDA MULTI SERVIZI S.p.a., con sede in S. Benedetto del Tronto (AP), Via Mamiani n. 29 (in seguito denominata “Società”) - C.F. 01219810445 - nella persona del Presidente Ing. Angelo Massi, autorizzato alla sottoscrizione con Delibera dell'Assemblea dei soci

PREMESSA

VISTI i seguenti riferimenti normativi in materia di controlli e verifiche degli impianti termici degli edifici:

- a) Legge 9 gennaio 1991 n.10,
- b) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192
- c) D.P.R. 16 aprile 2013 n.74
- d) L.R. Marche 20 aprile 2015 n.19

RILEVATO che:

- il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ad oggetto *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192* che, in coerenza con la Direttiva 2010/31/UE, ha riordinato la normativa in materia di controlli ed ispezioni sugli impianti termici ed ha introdotto numerose novità rispetto alla legislazione previgente;
- tali novità normative sono state recepite dalla Regione Marche con l'approvazione della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 ad oggetto *Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici* (di seguito indicata L.R. n.19/2015), abrogando la precedente L.R. n.9/2008;

CONSIDERATO che la Regione Marche:

- con Decreto Dirigenziale n.61/EFR del 4/6/2015 ha approvato i modelli previsti dagli articoli della L.R. 19/2015, alcuni dei quali successivamente sostituiti con Decreto Dirigenziale della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 125 del 1/10/2019, da utilizzare nell'ambito dell'esercizio, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici da parte dei soggetti coinvolti nelle varie fasi ed operazioni;
- con Decreto Dirigenziale della P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n.150 dell'8/11/2019 ha stabilito che il Catasto unico telematico regionale degli impianti termici (CURMIT) di cui all'art. 12 della L.R. 19/2015 fosse costituito sull'intero territorio regionale entro l'11 novembre 2019, secondo un calendario territorialmente differenziato, e che dalla sua entrata in vigore l'utilizzo dello stesso fosse obbligatorio per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti;
- con D.G.R. n.312 del 9/3/2020 ha approvato i criteri e gli indirizzi per la corretta applicazione della legge regionale, in merito all'attività di informazione alla cittadinanza e di ispezioni sugli

impianti termici, alla gestione di dati e documentazione e ad aspetti tecnico-operativi e procedurali;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n.19/2015:

- il Comune, per il territorio di pertinenza, è autorità competente all'accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. n.74/2013, in un quadro di azioni volte a promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza all'utenza;
- l'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare gli stessi ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n.74/2013;

RICHIAMATI integralmente:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 28/7/2022 avente per oggetto "*Approvazione Accordo di partenariato pubblico ex art.5, comma 6, D.Lgs. n.50/2016 tra il Comune di Ascoli Piceno e la società Azienda Multi Servizi S.p.a. di S. Benedetto del Tronto per lo svolgimento delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della Legge Regionale Marche n.19/2015 e del D.P.R. n.74/2013*";
- la Delibera dell'Assemblea dei soci della Azienda Multi Servizi S.p.a. del 16/09/2022;
- l'Accordo di partenariato pubblico, sottoscritto tra le parti in data 30/09/2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 13/10/2022 avente per oggetto "*Approvazione del Disciplinare di esercizio tra il Comune di Ascoli Piceno e la società Azienda Multi Servizi S.p.a. di S. Benedetto del Tronto avente per oggetto le attività di verifica e controllo degli impianti termici ai sensi della L.R. Marche 19/2015 e s.m.i.*";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

In forza della Deliberazione di Consiglio Comunale richiamata nelle premesse e del relativo Accordo di partenariato pubblico ex art.5, comma 6, D.Lgs. n.50/2016, la Società è soggetto esecutore, ai sensi della L.R. n.19/2015, affidatario delle funzioni di accertamento e di ispezione degli impianti termici siti nel Comune di Ascoli Piceno e di quelle ad esse connesse.

Il presente disciplinare ha per oggetto lo svolgimento coordinato delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. n.74/2013, così come definite dall'art. 2 della normativa regionale, funzioni meglio dettagliate negli artt. 6, 7, 8 ed in parti di altri articoli ad essi connessi, della citata L.R. n.19/2015. Dette funzioni ricomprendono altresì le attività propedeutiche alle attività ispettive e di gestione dei dati e della documentazione, secondo i criteri e gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 312/2020.

Con il presente disciplinare, i seguenti compiti vengono affidati alla Società, che li accetta e si impegna a svolgerli:

- gestione dell'attività di supporto tecnico/amministrativo ai responsabili degli impianti termici e ai manutentori/installatori;
- ricezione delle comunicazioni inviate dai responsabili degli impianti termici e/o dai manutentori/installatori;
- aggiornamento del CURMIT a seguito dell'ordinaria attività tecnica/amministrativa (validazione impianti, ricerca impianti in carico a manutentori/installatori, modifica dello stato

dell'impianto, assegnazione impianti ai manutentori/installatori, inserimento di dati e di documentazione pervenuta);

- accertamento documentale degli impianti termici ispezionabili, secondo l'art. 6 della L.R. 19/2015; in sede di verifica documentale al 100% degli allegati trasmessi dalle imprese, relativi a prime accensioni, verificare l'esistenza della dichiarazione di conformità ovvero provvedere alla richiesta della stessa al proprietario dell'impianto, in caso di esito negativo emergente dal controllo documentale;
- effettuazione delle verifiche ispettive (100 all'anno) in base ai criteri imposti dalla normativa vigente; programmare l'esecuzione di ispezioni onerose degli impianti di cui sopra, non autodichiarati, risultanti dall'incrocio dei dati forniti dal distributore, ovvero coloro i quali non hanno mai provveduto ad eseguire attività di manutenzione e accatastamento dell'impianto termico e/o coloro i quali sono inadempienti con l'invio periodico DAM e RCEE, secondo le tempistiche della normativa vigente, dando esecuzione all'ordine di priorità stabilito dalla norma vigente;
- inserimento dei relativi rapporti di prova in CURMIT;
- supporto tecnico/amministrativo all'attività ispettiva e gestione della fase post-ispettiva, come regolata dalla L.R. 19/2015, con particolare riguardo alla ricezione ed al controllo degli adeguamenti;
- attivazione di un numero unico dedicato all'attività di verifica degli impianti termici per il Comune di San Benedetto del Tronto e di Ascoli Piceno;
- assistenza ai professionisti per il reperimento dei dati utili alla compilazione delle pratiche energetiche (APE, BONUS 110%);
- attivazione sito web dedicato (<http://impiantitermici.ap.it>), per informazioni, scarico documentazione, interazione con l'ufficio impianti termici della Azienda Multi Servizi S.p.a.

Riguardo agli impianti termici soggetti agli accertamenti ed alle ispezioni, si richiamano le disposizioni degli artt. 6, 7 e 8 della L.R. n.19/2015:

1. sono soggetti ad accertamenti ed ispezioni, come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 74/2013, gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10kW;
 - b. impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW;
2. per gli impianti di potenza utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione;
3. nella fase di accertamento dovranno essere espletati gli adempimenti indicati nell'art. 7 comma 2 lettere a), b), c) della L.R. 19/2015;
4. le ispezioni dovranno essere programmate secondo i criteri e le priorità stabilite dall'art. 8 comma 1 della L.R. 19/2015 e dalla D.G.R. n.312 del 9/3/2020 (allegato A, paragrafo I.B) e con le modalità operative ivi previste;
5. le ispezioni sugli impianti si distinguono in:
 - ispezioni senza addebito, che sono finanziate dai proventi della distribuzione del segno identificativo e nei limiti dei fondi disponibili;
 - ispezioni in campo con addebito, nei casi previsti dall'art. 8 commi 7 e 9 della L.R. 19/2015, che sono a carico del responsabile dell'impianto, per le quali va richiesto all'utente il rimborso del costo nella misura indicata nell'allegato 6 della citata legge regionale.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

L'affidamento alla Società ha validità biennale dalla data di stipula dell'Accordo di partenariato pubblico, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio del Comune, salvo modifiche alla normativa vigente e successive proroghe.

La Società, dalla sottoscrizione del presente disciplinare, avvierà tutte le attività necessarie per procedere agli accertamenti ed alle ispezioni, entro tempi ristretti e comunque non oltre mesi 2.

Art. 3 - Finanziamento delle attività

A titolo di ristoro delle spese sostenute per l'espletamento delle attività, il Comune corrisponderà alla Società l'importo forfettario complessivo di € 25.000,00 annui oltre IVA nella misura di legge, da liquidarsi con cadenza semestrale posticipata.

Art. 4 - Documenti che regolano le attività

Le attività saranno regolamentate dall'Accordo di partenariato pubblico sottoscritto tra le parti, dal presente disciplinare, dalla vigente legislazione e dalle norme tecniche di riferimento applicabili alle attività in oggetto.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE

Art. 5 - Adempimenti a carico del Comune

Il Comune ha il compito di:

- controllare che le attività svolte dalla Società siano espletate secondo i tempi e le modalità stabilite nel presente disciplinare;
- controllare che tutti gli atti amministrativi inerenti le attività siano conformi alle norme del presente disciplinare;
- operare in sinergia e trasmettere alla Società ogni informazione acquisita nelle attività di competenza, utile all'aggiornamento del CURMIT;
- in esito all'attività ispettiva posta in essere dalla Società, irrogare ed introitare le sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dalle norme regionali e nazionali (D.Lgs. n.192/2005, D.P.R. n.74/2013 e L.R. n.19/2015), e secondo le procedure indicate dalla Legge n.689/81 e dalla L.R. n.33/1998.

Art. 6 - Adempimenti a carico della Società

La Società, conformemente ai contenuti del presente disciplinare ed alle eventuali richieste del Comune, si farà carico di:

- organizzare, programmare, coordinare e dirigere le attività indicate dalla legge di settore;
- controllare che le attività siano espletate secondo i tempi e le modalità stabilite;
- provvedere, in generale, a tutte le incombenze relative alla sorveglianza ed esecuzione delle attività, alla disciplina del personale ed al buon funzionamento delle attrezzature, di qualsiasi genere, in possesso della Società per l'espletamento delle attività previste;
- controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili siano conformi alle norme del presente disciplinare;
- relazionare le attività svolte secondo i tempi e le modalità stabilite;
- curare l'osservanza, direttamente o delegando persona di idonea capacità professionale, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'attuazione delle attività in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano rispettate.

Nell'osservare scrupolosamente le disposizioni previste al richiamato art. 8 della L.R. 19/2015 e le istruzioni approvate dalla Regione Marche, il personale ispettivo, nella compilazione dei rapporti di prova, sarà tenuto a prestare particolare attenzione a quanto segue:

- le generalità della persona presente all'ispezione, sia essa il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico stesso che un suo delegato, devono essere effettivamente accertate attraverso la presa visione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- nel caso si riscontri che l'attuale responsabile dell'impianto è diverso da quello risultante sul CURMIT è necessario che sia acquisita l'informazione di quando tale variazione è intervenuta;
- correzioni sul rapporto di prova sono ammesse unicamente prima della sua chiusura e sottoscrizione da parte della persona presente all'ispezione, barrando quanto eventualmente erroneamente riportato e apponendo a margine la propria sigla;
- in caso vengano rilevate delle anomalie, vanno riportate con estrema cura le causali previste dal CURMIT.

In caso di anomalie o irregolarità degli impianti nei casi di cui all'art. 7, comma 2, e all'art. 8, commi 8 e 17 della L.R. 19/2015, la Società dovrà darne tempestiva segnalazione al Comune, al fine di adottare eventuali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

La Società dovrà trasmettere al Comune, con cadenza semestrale, un report delle attività svolte, dettagliando nello specifico il numero delle ispezioni eseguite e distinguendo tra ispezioni senza addebito ed ispezioni in campo con addebito, nei casi previsti dall'art. 8 commi 7 e 9 della L.R. 19/2015, che sono a carico del responsabile dell'impianto. Sarà cura del Comune, nei casi di ispezione con addebito, procedere alla riscossione nei confronti del responsabile dell'impianto nella misura indicata nell'allegato 6 della citata legge regionale ed al relativo introito delle somme.

Art. 7 - Personale addetto alle attività di ispezione

La Società deve assicurare lo svolgimento delle attività con personale proprio ovvero avvalendosi di professionalità esterne in possesso dei requisiti minimi, professionali e di indipendenza richiesti dall'allegato C al D.P.R. 74/2013 e s.m.i. come previsto dall'art. 9 comma 5, del medesimo D.P.R.. La Società si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua, teorica e pratica del personale, con particolare riguardo ai lavoratori di prima esperienza curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti le attività di ispezione e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e comunque nel periodo di validità del disciplinare.

La Società dovrà garantire che il personale utilizzato nelle ispezioni si attenga alle regole specificate nell'art. 8 della L.R. 19/2015 e che non si trovi nella condizione di essere stato direttamente o indirettamente partecipe ad una fase realizzativa e/o gestionale dell'impianto (progettazione, installazione, esercizio e manutenzione) sottoposto a controllo.

La Società, inoltre, si impegna a garantire una adeguata formazione e aggiornamento organizzati per il proprio personale nonché il personale ispettivo, anche se esterno.

La Società dovrà comunicare al Comune i nominativi del personale impiegato nel servizio, corredando la comunicazione della copia di un documento di riconoscimento idoneo e provvederà, altresì, alla tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione.

Il personale ispettivo dovrà essere munito di appositi tesserini di riconoscimento, rilasciati e redatti secondo modalità concordate con il Comune, da utilizzare durante le attività esterne; in particolare, avrà l'obbligo di presentarsi con il tesserino di riconoscimento in posizione ben visibile.

La Società, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per l'esecuzione delle ispezioni, anche se non direttamente dipendente dalla stessa, le disposizioni che regolano l'accesso presso civili abitazioni, nonché norme comportamentali consone alla delicatezza della funzione di ispezione, anche in relazione alla tutela dell'immagine del Comune.

Art. 8 - Responsabilità della Società

La Società è ritenuta responsabile, civilmente e penalmente, di qualunque fatto doloso o colposo prodotto dal personale nel corso dell'espletamento delle ispezioni, o per cause riconducibili allo

stesso, che cagioni danni e/o infortuni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni e/o infortuni.

Sarà cura ed impegno della Società assumere ogni iniziativa e/o provvedimento idoneo ad evitare danni ed infortuni.

La Società esonera il Comune da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa verso dipendenti ed operatori o chiunque altro, per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di ispezione, qualunque ne sia la natura o la causa.

La Società è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati risultanti dalle operazioni di ispezione.

A garanzia di quanto sopra, la Società dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di copertura comunque non inferiore a 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) Euro. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa al Comune in data antecedente l'inizio delle ispezioni.

Art. 9 - Sorveglianza del Comune

Il Comune avrà la facoltà di eseguire, anche direttamente con propri mezzi e personale, in qualsiasi momento, tutte le prove ed i controlli che riterrà opportuni; inoltre il Comune si riserva la facoltà di intervenire in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, anche attraverso esperti esterni appositamente incaricati, previa informazione alla Società.

Art. 10 - Penalità

Per le fattispecie sotto indicate si applicheranno le seguenti penali:

- per la mancata o ritardata trasmissione dei report di cui all'art. 6 del presente disciplinare, € 200,00 per ogni frazione di 30 giorni di ritardo dopo il sessantesimo giorno;
- per l'irregolare effettuazione delle verifiche, € 100,00 per ogni irregolarità contestata.

Si procederà all'applicazione delle penali previa contestazione per iscritto alla Società, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione.

Gli importi delle penali contestate saranno recuperati in occasione della prima liquidazione utile.

Art. 11 - Inadempienze e revoca dell'affidamento

L'affidamento sarà immediatamente revocato nei casi di mancato rispetto di quanto previsto dall'art.6 ed inoltre nei seguenti casi:

- a) sospensione arbitraria e non giustificata delle attività in capo alla Società;
- b) inadempienze nei confronti dell'utenza, comportanti illeciti di natura penale;
- c) cattiva condotta mediante falsa dichiarazione.

Rimane salva per le parti la facoltà di agire in giudizio, domandando la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. ed il relativo risarcimento del danno.

Art. 12 - Tavolo tecnico di verifica regionale

La Società parteciperà agli incontri con il Comune, con le Associazioni di Categoria e quelle dei Consumatori e si impegna a partecipare alle riunioni periodicamente organizzate dalla struttura organizzativa regionale competente, come previsto dall'art. 15 della L.R. 19/2015, per discutere eventuali problematiche sorte nell'applicazione di questa legge, per:

- monitorare nel tempo i costi di manutenzione e controllo degli impianti termici;
- definire ed analizzare i contenuti della relazione biennale di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 19/2015;
- valutare l'applicazione di eventuali accordi operativi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione di questa legge;
- valutare eventuali modifiche da apportare alla normativa.

La Società dovrà trasmettere alla Giunta Regionale, con le modalità e tempistiche stabilite dalla stessa, una relazione sui controlli e le eventuali azioni promozionali effettuate.

Art. 13 - Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono, quale forma di consultazione permanente tra loro nel periodo di durata dell'accordo, apposito Comitato di coordinamento, composto da un rappresentante del Comune nonché un rappresentante della Società.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi e comunque ogniqualvolta una delle parti ne faccia richiesta, con comunicazione da inviare almeno sette giorni prima della data indicata dalla medesima parte richiedente, la quale è tenuta a specificare, nella predetta comunicazione, l'ordine del giorno della seduta.

La convocazione del Comitato è comunque disposta in via ordinaria, ai sensi del comma che precede, dal rappresentante della Società con apposita comunicazione recante l'ordine del giorno e la data di seduta, con almeno sette giorni di preavviso.

La Società trasmetterà con cadenza semestrale una relazione sui controlli effettuati e sulle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza.

Il Comune di Ascoli Piceno e la Società si impegnano a convocare con cadenza periodica le Associazioni di Categoria e le Associazioni di Consumatori per monitorare l'andamento delle attività oggetto dell'Accordo di partenariato.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Carta dei Servizi e rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994

Al fine di tutelare consumatori ed utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, la Società si impegna all'aggiornamento tempestivo della "Carta dei Servizi", contemplando una sezione dedicata agli impianti termici, nonché l'inserimento dei contenuti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ad oggetto "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*".

Art. 15 - Norme finali

Il Comune e la Società potranno, di comune accordo, apportare tutte le modifiche al presente disciplinare che si rendessero necessarie al fine di migliorarne e renderne più efficace il contenuto e contemporaneamente soddisfare eventuali esigenze e/o richieste degli utenti.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), per l'intera durata dell'Accordo di partenariato ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 sottoscritto tra le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del citato Regolamento, la Società è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per conto del Comune, che resta Titolare del trattamento.

I dati trattati in relazione all'oggetto del presente disciplinare sono strettamente attinenti alla competenza in materia di impianti termici che la normativa di riferimento attribuisce al Comune.

La Società si impegna ad utilizzare i dati personali degli utenti esclusivamente ai fini della applicazione della presente disciplinare, garantendo il rispetto e la tutela dei predetti dati così come previsto dalle leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ascoli Piceno - S. Benedetto del Tronto, li 17/10/2022

Comune di Ascoli Piceno
Il Sindaco

Azienda Multi Servizi S.p.a.
Il Presidente